

Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D. Lgs. 114/1998

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL n. 8 di Cagliari), con sede in Selargius, Via Piero Della Francesca n. 1, C.F. e P. IVA 03990560926 rappresentata dal Dott. Marcello Tidore C.F. TDRMCL78L13F979O, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante;

e

la Ditta Individuale CELIAbbiamo di Tidu Michela Ilaria (P. IVA 03881520922), in persona del legale rappresentante sig.ra Michela Ilaria Tidu (C.F. TDIMHL88M49B354M), con sede in Cagliari nella Via Monti n. 29, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Cagliari al numero REA CA - 304375 il cui esercizio commerciale, denominato è ubicato in Cagliari nel Via Monti n. 29, di seguito e per brevità "CELIAbbiamo",

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D. Lgs.114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

CELIAbbiamo si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001 e ss.mm.ii., istituito presso la Direzione Generale per l'Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute;

- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL n. 8 di Cagliari a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa previsti, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali, nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL;

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

CELIAbbiamo assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in un anno decorrente dalla data di stipula della stessa.

4.2. Entrambe le Parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente a mezzo PEC.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, CELIAbbiamo ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla Parte inadempiente a mezzo PEC, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL n. 8 di Cagliari possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta CELIAbbiamo dell'art. 3 della Convenzione

(Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della
convezione saranno devolute al Foro di Cagliari.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta

Per la ASL n. 8 di Cagliari

CELIAbbiamo

Il Direttore Generale

Michela Ilaria Tidu

Dott. Marcello Tidore